



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 91/18/CONS**

### **ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATANIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 19 febbraio 2018 (prot. n. 11843) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Catania a seguito della segnalazione presentata dal sig. Matteo Domenico Iannitti, in qualità di portavoce del movimento *“Catania Bene Comune”*, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione comunale in quanto *“l'Ufficio stampa del Comune di Catania dal 29 dicembre ha redatto, inviato agli organi di stampa e pubblicato sul sito internet istituzionale [...] alla sezione comunicati stampa, decine di comunicati aventi ad oggetto le attività politiche degli esponenti della Giunta comunale e del Sindaco in nessun modo indispensabili per l'efficace assolvimento*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*delle funzioni*” e in relazione alla pubblicazione, in data 8 febbraio 2018, sul sito dell’ente, di un comunicato avente ad oggetto “*Incontro Bianco Berretta su Zona Industriale*” in cui sono riportate “*dichiarazioni di un candidato alla carica di deputato*”. Il segnalante, con successiva nota integrativa, rilevava altresì che “*in data 13 febbraio 2018 dall’e-mail istituzionale dell’Ufficio stampa del Comune di Catania è stata inviata una nota stampa per annunciare il tour nella città di Catania del Presidente del Consiglio Gentiloni, candidato alla Camera dei Deputati*”. In particolare il Comitato, con delibera n. 6, del 19 febbraio 2018, nel considerare che devono ritenersi “*vietate tutte le attività informative dirette [...] a proporre un’immagine positiva dell’ente*”, ha rilevato che “*sono stati rimossi tutti i comunicati stampa dal sito istituzionale del Comune di Catania segnalati nella denuncia del sig. Iannitti*” e ha proposto l’applicazione della sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 15 febbraio 2018 (prot. n. 9186), pervenuta solo successivamente al decorso del termine assegnato dal Comitato per la trasmissione delle controdeduzioni, con la quale il Direttore Generale e il Capo di Gabinetto del Comune di Catania, in merito ai fatti oggetto di segnalazione, osservano in sintesi quanto segue:

- “*con riguardo alla prima notizia di comunicazione inerente il premio della Candelora d’oro conferito a Fiorello deve evidenziarsi che il premio ha una notorietà estremamente diffusa [...] la notizia riportata dall’Ufficio Stampa, pertanto, non sembra configurare attività di comunicazione in violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000*”;
- “*inoltre senza commenti sono riportate in virgolettato le espressioni e le frasi pronunciate dallo stesso premiato che mai ha fatto cenno ad attività amministrativa o a posizioni neppure lontanamente politiche*”;
- “*con riguardo alla notizia di approvazione della delibera sulla rottamazione delle cartelle di pagamento [...] si ritiene che possa rientrare tra quelle funzioni divulgative dovute, data la necessità di portare per tempo a conoscenza degli interessati sia la possibilità di usufruirne sia i relativi termini. [...] la notizia è apparsa neutra rispetto alla doverosa informazione nei confronti dei possibili fruitori dell’opportunità offerta inoltre, [...] non differibile*”;
- “*con riguardo agli incontri istituzionali e operativi su attività svolte e da svolgere con altri enti [...] si è trattato di attività non differibile perché di programmazione di complesse attività di sviluppo dei due aeroporti di Comiso e Catania e soggette a indispensabile coordinamento tra gli enti interessati. [...]*”;
- “*di tali attività si è ritenuta doverosa l’informazione, rilevante ai fini della [...] programmazione di sviluppo imprenditoriale [...] senza peraltro scorgerne alcuna promozione di connotazione politica. Analogamente può rilevarsi per la notizia inerente la zona industriale di Catania*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- “per quanto attiene all’integrazione della segnalazione, relativa all’e-mail inviata dall’Ufficio stampa al fine dell’accreditamento della stampa che intendesse partecipare all’incontro con il Presidente del Consiglio, non sembra ravvisabile la violazione di cui all’art. 9 [...] posto che essa [...] porta a conoscenza specifica, ai soli soggetti interessati le modalità di accreditamento”;
- “in via prudenziale [...] questa Amministrazione ha disposto la rimozione immediata dei comunicati stampa oggetto di contestazione sul proprio sito istituzionale”;

VISTA la successiva nota del 19 febbraio 2018 con la quale il Capo di Gabinetto del Comune di Catania comunica che “*in via prudenziale questa Amministrazione ha disposto la rimozione immediata dei comunicati stampa oggetto di contestazione sul proprio sito istituzionale*”;

PRESA VISIONE di copia delle pagine del sito istituzionale del Comune di Catania pubblicate, nel periodo compreso tra il 2 febbraio e l’11 febbraio 2018, relative alle notizie “*Candelora d’oro a Rosario Fiorello*”, “*Municipio aperto: migliaia di persone per concerto e visite*”, “*Consiglio comunale approva delibera su rottamazione [...]*”, “*Sviluppo dell’aeroporto, il Sindaco Bianco incontra [...]*”; “*Sindaco Bianco, domenica a Librino, Municipio aperto [...]*”; “*Incontro Bianco Beretta su zona Industriale*”, allegate alla documentazione istruttoria, in cui sono riportate dichiarazioni direttamente riferibili al Sindaco di Catania, Enzo Bianco e, in un caso, all’Assessore al Bilancio Salvatore Andò (“*Consiglio comunale approva delibera su rottamazione [...]*”);

PRESA VISIONE di copia della comunicazione via *mail* inviata dall’Ufficio stampa del Comune di Catania, in data 13 febbraio 2018, allegata alla documentazione istruttoria, recante “*Nota organizzativa per la stampa [...] in occasione della visita a Catania del Presidente Gentiloni*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Catania, dei comunicati oggetto di segnalazione e l’invio della comunicazione via *mail* da parte dell’Ufficio stampa del Comune di Catania, in data 13 febbraio 2018, recante *“Nota organizzativa per la stampa [...] in occasione della visita a Catania del Presidente Gentiloni”* sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative di informazione e comunicazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato in quanto la pubblicazione dei comunicati in questione sul sito istituzionale del Comune di Catania e l’invio della comunicazione via *mail* da parte dell’Ufficio stampa dell’ente sono successivi alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione effettuata dall’amministrazione comunale di Catania attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e delle notizie oggetto di segnalazione appare in



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

contrastò con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati, in particolare al Sindaco Enzo Bianco e, in un caso (“*Consiglio comunale approva delibera su rottamazione [...]*”), all'Assessore al Bilancio Salvatore Andò, unitamente all'utilizzo del logo dell'ente, rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000 della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle notizie relative alle iniziative oggetto di segnalazione;

RITENUTO, tuttavia, che la rimozione dal sito istituzionale dell'ente “*dei comunicati stampa pubblicati dal 29/12/2017 al 13/02/2018*”, accertata dal Comitato all'esito dell'istruttoria, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che l'invio di una comunicazione via *mail* del 13 febbraio 2018 recante “*Nota organizzativa per la stampa in occasione della visita a Catania del Presidente Gentiloni*” non risulta in contrasto con il dettato del citato articolo 9 in quanto indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente connesse all'organizzazione della visita a Catania del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenutasi il giorno 15 febbraio 2018. Tale comunicazione risulta altresì connotata dal requisito di impersonalità;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 7, della delibera n. 1/18/CONS;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana in merito alla proposta di adozione della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al segnalante, al Comune di Catania, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi